



(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONSULTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 29
DELLO STATUTO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 30/09/2009

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 28/11/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 28/11/2024

Art. 1 – Istituzione delle Consulte

Con delibera del Consiglio Comunale di Medicina, ai sensi degli articoli 9 e 29 dello Statuto comunale, vengono istituite le Consulte come strumento per la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla vita della Comunità medicinese.

Le Consulte operano, in attuazione del principio di sussidiarietà, come tramite delle istanze dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna a considerarle come organi consultivi periferici rappresentativi di interessi particolari o locali.

L'Amministrazione favorirà la partecipazione nelle consulte di cittadini di origine straniera e nuovi residenti con lo scopo di promuovere e agevolare, direttamente o indirettamente, la loro integrazione nella comunità locale.

Le Consulte si articolano in tematiche e territoriali.

Art. 2 – Consulte tematiche

Vengono istituite le seguenti Consulte tematiche:

1. Politiche Giovanili
2. Volontariato Sociale
3. Cultura e Promozione del territorio
4. Ambiente
5. Sport

Le Consulte tematiche operano per trasmettere le istanze e favorire la partecipazione dei cittadini, promovendone le iniziative in settori particolari della vita della Comunità.

Art 3 – Consulte territoriali

Le Consulte territoriali sono:

1. Medicina Capoluogo;
2. Villa Fontana - Fossatone - Fiorentina;
3. S. Antonio - Portonovo - Buda;
4. Ganzanigo - Via Nuova - Crocetta - Fantuzza - S. Martino.

Le Consulte territoriali sono organismi finalizzati a favorire la partecipazione; sono strumenti attraverso i quali i cittadini possono conoscere le scelte operative e strategiche dell'Amministrazione comunale e concorrere alla loro definizione.

Si fanno interpreti delle esigenze espresse dalla cittadinanza a livello territoriale, al fine di rendere effettiva la partecipazione del singolo allo sviluppo ed all'evoluzione della comunità locale, esprimendo pareri e avanzando proposte all'Amministrazione Comunale.

Le Consulte territoriali sono altresì promotrici di cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Regolamento "Medicina Bene Comune".

In particolare la Giunta comunale si impegna a

- presentare alle Consulte territoriali, il Bilancio preventivo e il programma triennale dei lavori;
- consultare le Consulte territoriali su piani urbanistici, del traffico, del commercio, dei trasporti, e comunque su progetti che interessano in modo rilevante il territorio di riferimento della Consulta.

Art. 4 – Composizione e nomina delle Consulte

Le Consulte tematiche e territoriali sono composte da un minimo di 5 membri; le Consulte territoriali possono avere fino a un massimo di 11 componenti.

I componenti della Consulte vengono nominati entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale e restano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo comunale, fatti salvi i casi previsti nel presente Regolamento.

Alla scadenza del mandato amministrativo, o in caso di scioglimento del Consiglio comunale per qualunque causa, l'attività delle Consulte viene prorogata fino alla nomina dei nuovi organismi da parte del nuovo Consiglio comunale.

I membri delle Consulte non possono essere consiglieri comunali o assessori, né dipendenti comunali, né appartenenti alle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.

L'Amministrazione predispone un bando per le autocandidature delle consulte tematiche e territoriali, seguendo le formalità previste rispettivamente nell'allegato A e B del presente Regolamento.

Nominate le Consulte, la Giunta provvede a rendere pubblico l'elenco dei componenti nei modi e nelle forme più opportune. Presso la Segreteria del Comune e sul sito web del Comune sarà comunque sempre disponibile l'elenco aggiornato dei componenti delle Consulte.

Per le procedure da seguire in caso di dimissioni o di revoca dei consultori si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 8.

Art. 5 – Funzionamento delle Consulte

Ogni consulta elegge democraticamente, al proprio interno, a maggioranza dei componenti, un Presidente che la presiede coordinandone i lavori e raccordandola con l'Amministrazione ed in particolare con gli Assessori o Consiglieri delegati di riferimento.

Le Consulte eleggono anche un Vicepresidente.

La riunione per l'elezione del Presidente e Vicepresidente viene convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede la Consulta il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il più anziano d'età.

Il Presidente stabilisce data e modalità di convocazione.

Un terzo dei componenti della Consulta può chiederne la convocazione, come anche almeno 3 Consiglieri comunali o il Sindaco.

Le consulte si riuniscono, di norma, almeno 3 volte l'anno. In almeno uno di questi incontri è presente il Sindaco o l'Assessore di riferimento di cui al successivo art. 6.

In casi particolari ed urgenti, e nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto ai punti precedenti, la Consulta può essere convocata dal Sindaco.

È facoltà delle consulte decidere di trovarsi con cadenza fissa per favorire la partecipazione dei cittadini.

Il segretario della seduta è un membro della Consulta designato dal Presidente.

Sugli argomenti proposti all'ordine del giorno per i quali è necessaria l'assunzione di una decisione, il Presidente al termine della discussione, chiede ai presenti di esprimere il proprio voto, del quale viene dato atto nel verbale redatto dal segretario. Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli, dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute delle Consulte sono di norma tenute nella sala del Consiglio comunale, a meno che le singole Consulte non si autodeterminino diversamente.

Le riunioni delle Consulte sono di regola pubbliche. Di tali riunioni viene data informazione alla cittadinanza anche attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Amministrazione comunale. Tutti i cittadini interessati possono assistere alle riunioni, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura e firma del segretario e del presidente, che provvederà a trasmetterlo entro 15 giorni al Comune. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune e resi noti alla cittadinanza, mediante pubblicazione, a cura del Comune stesso, in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Medicina.

Ogni Consulta, può configurarsi come pubblica assemblea in merito ad argomenti di particolare rilevanza, al fine di informare la cittadinanza o di coinvolgerla nelle scelte amministrative. L'Amministrazione Comunale

si impegna a curare la pubblicità di tali iniziative.

È facoltà delle consulte trovare autonomamente ulteriori forme per pubblicizzare le proprie sedute (es. social, mailing list, etc.)

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente in carica, la Consulta viene convocata dal Sindaco entro 60 giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

I Presidenti delle Consulte possono ottenere, con richiesta formale, dagli uffici comunali le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni previste nel presente Regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e sono soggetti agli obblighi dettati dalle norme di protezione dei dati personali. In ogni caso l'esercizio di detta facoltà non può comportare elaborazione di dati o ricerche onerose per gli uffici stessi.

Ogni Consulta ha la facoltà di costituire commissioni di lavoro.

Le Consulte possono esprimere pareri o proposte indicandoli come prioritari per il proprio ambito di riferimento. Qualora l'amministrazione intraprenda scelte differenti rispetto a quanto determinato dalle Consulte, l'Assessore o i Consiglieri di riferimento sono tenuti a darne immediata informazione alle prime riunioni utili della Consulta interessata e del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Rapporti fra Consulte, Giunta e Consiglio comunale

Ogni consulta tematica ha un Assessore o un Consigliere delegato di riferimento indicato dal Sindaco. Inoltre alle Consulte Territoriali partecipano gli Assessori comunali eventualmente indicati dal Sindaco in relazione alle tematiche affrontate. Gli Assessori riferiranno in Giunta in merito agli esiti della discussione.

Ai Presidenti delle Consulte territoriali viene inviata comunicazione della convocazione del Consiglio comunale. Gli atti approvati dagli organi comunali sono pubblici e visibili sul sito internet comunale nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente.

Ai Presidenti delle Consulte territoriali viene altresì assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della vigente normativa.

Alle riunioni delle Consulte territoriali vengono sempre invitati i Consiglieri comunali residenti nel territorio della Consulta. Alle riunioni delle Consulte tematiche vengono invitati i Consiglieri comunali che ne facciano richiesta in base ai propri interessi e competenze. I Consiglieri comunali che partecipano alle Consulte hanno diritto di parola ma non di voto.

I Presidenti delle Consulte possono essere sentiti dalla Giunta in relazione a particolari temi e/o a problematiche emersi nel corso dell'attività della Consulta, su loro richiesta o su richiesta da parte del Sindaco.

Il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio di convocare nel corso del mandato una o più sedute straordinarie del Consiglio comunale dedicate all'incontro con i componenti delle Consulte, per valutare le problematiche generali emerse nel corso della loro attività.

La Giunta può chiedere pareri non vincolanti alle Consulte sul funzionamento di servizi e su atti, programmi, iniziative e progetti riguardati il loro ambito di competenza; le Consulte sono tenute a fornire il parere richiesto entro 30 giorni. In assenza di risposta entro 30 giorni, l'Amministrazione procederà autonomamente.

In casi particolarmente urgenti di richiesta di parere da parte dell'Amministrazione comunale il Presidente deve convocare la seduta di consultazione entro i 10 gg. e entro ulteriori 2 gg. comunicare le determinazioni prese.

Le Consulte possono sottoporre alla Giunta quesiti o interrogazioni, ai quali la Giunta si impegna a rispondere entro 30 giorni.

Art. 7 – Dimissioni o decadenza dei consultori

A istanza di qualunque cittadino o d'ufficio, il Sindaco, nel caso di riscontrata irregolarità nel funzionamento di una Consulta territoriale o tematica per cause imputabili ad un Componente, ne riferisce al Consiglio o alla Giunta - che hanno provveduto rispettivamente all'elezione e alla nomina- al fine dell'eventuale revoca.

L'organo che ha provveduto all'elezione o alla nomina, provvede altresì alla dichiarazione di decadenza del consultore che abbia perduto i requisiti necessari per ricoprire la carica.

Il componente della Consulta che risulti per 3 volte consecutive assente non giustificato dalle riunioni regolarmente convocate dal Presidente, decade dall'incarico; il provvedimento viene preso dall'organo competente per l'elezione o la nomina, su segnalazione del Presidente della Consulta stessa. La sostituzione del consultore decaduto avviene con modalità analoghe a quelle seguite per la sua nomina, previste negli allegati A e B.

La Consulta può funzionare regolarmente anche a seguito di dimissioni o decadenza di uno o più consultori, purché sia salvaguardato il limite minimo di 5 componenti. I candidati non risultati eletti, che seguono in graduatoria, sono nominati membri supplenti.

Art. 8 – Scioglimento della Consulta

il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino, sottopone all'organo competente, come sopra individuato, la decisione di scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

- non operatività della Consulta per un periodo di oltre un anno;
- irregolare funzionamento della stessa per contrasto con il presente Regolamento;
- incompatibilità dell'attività della Consulta con gli scopi istituzionali della stessa;
- per le Consulte territoriali, il numero di componenti risulti inferiore a 5 in seguito a dimissioni o decadenza di consultori.

Con lo stesso atto si provvede per la nomina o elezione della nuova Consulta.

Le Consulte sono sciolte di diritto al venir meno per qualsiasi causa degli organi elettivi comunali e comunque decadono al termine del mandato amministrativo degli stessi, fermo restando il periodo di proroga indicato all'art. 4.

Art. 9 – Validità del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente all'atto dell'approvazione consiliare.

ALLEGATO A

Modalità di nomina delle Consulte tematiche

Le consulte tematiche sono formate con atto ricognitivo della Giunta che prende atto:

- delle designazioni pervenute da associazioni, organismi, enti, istituzioni presenti e/o operanti nel territorio comunali;
- delle designazioni effettuate dalla Maggioranza e Minoranza consiliare, in base a quanto di seguito indicato;
- delle autocandidature di cittadini residenti, cittadini italiani o di altra nazionalità, di età non inferiore a 16 anni, proposte con un numero minimo di 10 firme di residenti, parimenti di età non inferiore a 16 anni, per un massimo di 5 componenti.

Limitatamente alla Consulta politiche giovanili, l'età del candidato deve compresa tra i 14 anni ed i 30 anni, al momento della candidatura e l'autocandidatura deve essere accompagnata da un numero minimo di 10 firme di residenti di età compresa tra i 14 ed i 30 anni.

I firmatari potranno firmare a favore di una unica candidatura.

Partecipano di diritto il Sindaco o suo delegato, 2 rappresentanti dei gruppi consiliari di maggioranza, 2 rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza e i membri designati da Associazioni, organismi, enti, istituzioni presenti nel territorio comunale e operanti nel settore di riferimento e/o convenzionati e/o concessionari di locali del Comune, a prescindere dalla durata della convenzione/concessione.

In caso di assenza di un membro designato dai soggetti indicati al punto 1, è prevista la possibilità di delegare un'altra persona a partecipare al proprio posto, comunicandolo in forma scritta al Presidente.

La Giunta comunale può procedere ad ulteriori atti ricognitivi nel corso del mandato qualora pervengano ulteriori designazioni da parte dei soggetti aventi diritto.

ALLEGATO B

Consulte territoriali: Modalità di elezione

Art. 1

Le Consulte territoriali sono composte da un minimo di 5 e da un massimo di 11 membri indicati dal Consiglio Comunale.

Art. 2

I candidati per la nomina nelle singole Consulte territoriali dovranno essere in possesso, nel momento della presentazione della loro candidatura, dei seguenti requisiti, da documentarsi mediante autocertificazione:

- 1) essere residenti nell'ambito territoriale per il quale presentano la propria candidatura, o avere in esso una sede di attività economica o professionale;
- 2) avere una età di 16 anni compiuti;
- 3) non ricoprire cariche pubbliche elettive;
- 4) non avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti
- 5) non essere dipendente o collaboratore del Comune
- 6) non appartenere alle forze dell'ordine operanti nel territorio comunale.

Art. 3

Il Sindaco indice le elezioni dei membri delle Consulte territoriali e ne dà pubblico avviso mediante manifesti da affiggersi entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione con contestuale pubblicazione sul sito web del Comune e con altre modalità ritenute adeguate. Nei 30 giorni successivi coloro che intendono candidarsi devono presentare apposite dichiarazioni al protocollo del Comune accompagnate da una dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2 del presente Regolamento, e da una breve presentazione personale.

L'elezione avviene nel corso di un'apposita seduta del Consiglio comunale convocata entro 180 giorni dall'elezione dello stesso.

Art. 4

Le liste dei candidati indicati in ordine alfabetico e suddivise per zone territoriali saranno rese note mediante elenchi affissi all'albo pretorio del Comune e inviate ai capi gruppo consiliari.

Art. 5

La conferenza dei Capigruppo consiliari esamina le candidature presentate, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti. Successivamente, formula al Consiglio comunale un'unica e complessiva proposta per la nomina dei componenti di ciascuna consulta territoriale, nell'ottica di favorire la massima partecipazione. Qualora il numero di candidati per ciascuna Consulta sia superiore ad 11, si procede ad individuare i componenti nel numero massimo indicato, secondo i seguenti criteri di priorità:

- rappresentatività delle singole frazioni con almeno un componente;
- preferenza ai più giovani di età.